



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 295 /DecA/ 5 DEL 29.01.2010

Oggetto: Piano Regionale di gestione dell'anguilla - attuazione delle misure di gestione relative alla pesca professionale e alla pesca sportiva, finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla europea (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007). Annualità 2010.

L'Assessore,

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;
- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante:" Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto" e in particolare gli articoli 1 (Dimensione minime dei pesci di origine marina) e 11 (lunghezze minime dei pesci di acqua interna ed epoca di proibizione della pesca);
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca" e in particolare l'art. 2 (quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23 novembre 1993 recante disciplina della pesca con bertavelli;

RICHIAMATA la Direttiva dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (Prot. n. 5580 del 25 febbraio 1998) recante "linee direttrici per l'adozione di misure autoregolamentari dell'impiego dei berta velli negli stagni della Sardegna";

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione Consultiva Centrale della Pesca Marittima riunitasi il 21 dicembre 2009 in merito all'esame del Piano Nazionale di Gestione per l'anguilla;

RITENUTO di dover provvedere all'attuazione delle misure relative alla pesca professionale e sportiva dell'anguilla previste dal Piano regionale di gestione al fine di garantire la tutela dello stock, in attesa della conclusione dell'iter di approvazione del Piano nazionale e di quello regionale allegato da parte del Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca (CSTEP) (art. 5 del Reg. (CE) 1100/2007);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 27 gennaio 2010 in merito alla necessità di dare immediata attuazione alle misure gestionali previste nel Piano con particolare riferimento all'utilizzo dei bertavelli nelle aree lagunari della Sardegna

DECRETA

ART.1 1. Al fine di garantire la tutela dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*) sono stabilite le seguenti misure di gestione così come previsto nel Piano regionale di gestione dell'anguilla:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

a) Pesca professionale

1. Nel periodo compreso tra marzo e settembre, nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna, è vietata la cattura con qualunque attrezzo da pesca (compresi i lavorieri), la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di anguilla.
2. Nel periodo di divieto di cui al punto 1, per le finalità del presente decreto, gli esemplari di anguilla provenienti da aree di pesca di altre regioni italiane, stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi e da allevamenti intensivi devono essere resi identificabili attraverso idonea documentazione che ne attesti la provenienza.
3. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e l'ultimo giorno del mese di febbraio la pesca con l'utilizzo dei bertavelli è consentita con il limite di 1 calata - pari a un massimo di 6 bertavelli - per ettaro.
4. Fino al monitoraggio intermedio del Piano, previsto dopo un triennio (2010-2012), non sarà possibile concedere deroghe rispetto al periodo stabilito di divieto, né concedere alcuna forma di autoregolamentazione.

b) Pesca sportiva e ricreativa

1. La pesca sportiva e ricreativa dell'anguilla è consentita analogamente alla pesca professionale esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e febbraio.
2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente anguille in quantità superiore ad 1 kg.

c) Taglia minima di cattura

1. La taglia minima di cattura degli esemplari di anguilla è pari a 28 cm di lunghezza totale.
2. Gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di cattura non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

3. La taglia degli esemplari è misurata conformemente all'allegato IV del Reg. CE n. 1967/2006.

ART. 2

1. Il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23 novembre 1993 recante disciplina della pesca con bertavelli e la Direttiva dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (Prot. n. 5580 del 25 febbraio 1998) recante "linee direttrici per l'adozione di misure autoregolamentari dell'impiego dei bertavelli negli stagni della Sardegna" sono abrogati.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni regionali in materia di pesca dell'anguilla in contrasto con i contenuti del presente decreto.

ART. 3

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa L. 963/1965 e ss.mm.ii.

2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, li

L'Assessore

Andrea Prato